SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. **40**.

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a:

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non *black list*, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizza-

ti in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate–fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
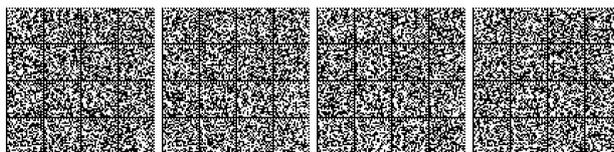
Art. 2.

Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:

a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *e)*.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;

b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-*quater* del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
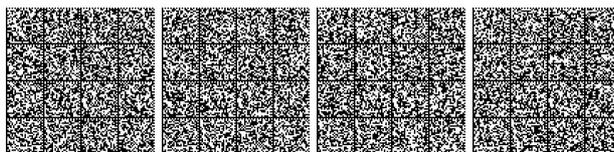
Art. 3.

Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:

a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;

b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;

c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.

3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorchè non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

Art. 4.

Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione
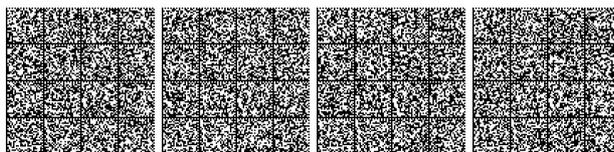
di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:

a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo è soppresso.

6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali.

7. È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui all'ultimo periodo
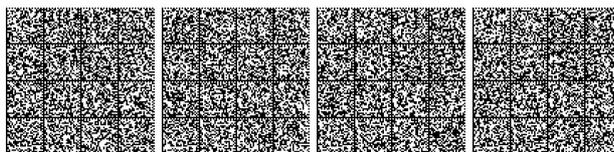
del medesimo articolo 8, comma 1, lettera *a)*. La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Art. 5.

Attività edilizia libera

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (L) – *(Attività edilizia libera)*. – 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere *b)*, *f)*, *h)*, *i)* e *l)*, l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera *b)*, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione amministrativa*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0062
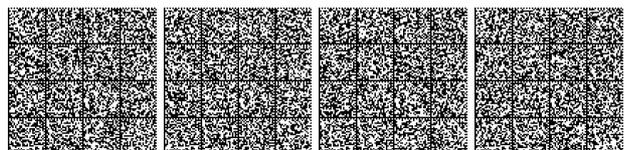
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torremaggiore (Foggia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbraio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alcide Di Pumpo.

Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 68/13.1/AREA II del 26 febbraio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Lucchese.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A03552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni, relativi all'emissione del 26 febbraio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 14567 del 18 febbraio 2010, che ha disposto per il 26 febbraio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 14567 del 18 febbraio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 186 giorni è risultato pari a 0,646. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,667.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,400 ed a 1,642.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A03796

DECRETO 10 marzo 2010.

Base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e sui tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2010, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;
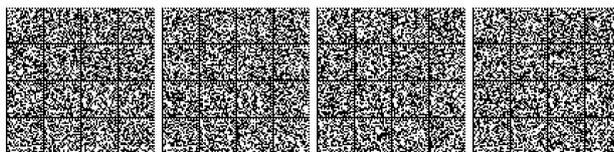
Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2005;

Visto il decreto direttoriale 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2007;

Visto il decreto direttoriale 21 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 2008, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2008;

Visto il decreto direttoriale 2 febbraio 2009, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2009, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2009;

Considerata la necessità di determinare, per l'anno 2010 e per gli anni successivi, la base imponibile forfetaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-*bis*, comma 5, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto

1. A far data dall'anno 2010, le categorie di appartenenza e i relativi imponibili forfetari dell'imposta sugli intrattenimenti concernenti l'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento sono quelli determinati dal decreto direttoriale 2 febbraio 2009, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2009.

2. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004.

Art. 2.

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alla dichiarazione della liquidazione d'imposta relativa agli apparecchi di cui all'art. 1, sono quelle indicate nel decreto direttoriale 7 agosto 2003, da effettuarsi mediante gli allegati *A* e *B* al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

3. Valgono anche per il 2010 e per gli anni successivi le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 4 del decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 262

ALLEGATO *A*

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale del (1) ________________/ *Sede distaccata di*_______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso(2) M F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.

in qualità di (3)	della (4)		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.
Cod. fiscale (5)	P. IVA (6)		

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € __________________ __________________

(in cifre) (in lettere)

n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. ______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

Data ____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese le sedi distaccate, sono evidenziati nel sito www.aams.it

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfetario determinato nel decreto è riportata in calce

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Indicare il numero di mesi di utilizzo degli apparecchi afferenti alla categoria indicata solo nel caso di prima installazione. In tale eventualità, infatti, l'imposta determinata sulla base dell'imponibile dovuto (vedi precedente punto 9) è calcolata per il numero di mesi che intercorrono dal mese di prima installazione alla fine dell'anno. Nel caso in cui si fosse in presenza di apparecchi appartenenti alla medesima categoria, ma installati per la prima volta in mesi diversi, si dovranno compilare più modelli del presente allegato.

(8) **CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO**

Categoria di appartenenza	*Collocazione tipologica*	*Imponibile forfetario*
AM1	**Biliardo** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	**€ 3.800,00**
AM2	**Elettrogrammofono** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	**€ 540,00**
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 510,00**
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 1.090,00**
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 520,00**
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari***	**€ 1.630,00**

ALLEGATO *B*

Apparecchi meccanici o elettromeccanici

Dichiarazione di liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per variazioni relative all'installazione di apparecchi in locali diversi da quelli indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto direttoriale 7 Agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9/9/2003

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale del (1) ________________/*Sede distaccata di*_______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale

Cognome | Nome | Sesso(2) M F

Nato a | il

Residente in Via/Piazza | N° Civico

CAP | Comune | Provincia (sigla) | Tel.

in qualità di (3) | della (4)

con sede legale in Via/Piazza | N° Civico

CAP | Comune | Provincia (sigla) | Tel.

Cod. fiscale (5) | P. IVA (6)

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € ___________________ ___________________

(in cifre) (in lettere)

Variazioni relative al passaggio di:

n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM1**(8) installati presso attività **cod. 02**(9)
n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM1**(8) installati presso attività **cod. 03**(9)

n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM2**(8) installati presso attività **cod. 02**(9)
n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM2**(8) installati presso attività **cod. 03**(9)

n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM3**(8) installati presso attività **cod. 02**(9)
n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM3**(8) installati presso attività **cod. 03**(9)

n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM4**(8) installati presso attività **cod. 02**(9)
n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM4**(8) installati presso attività **cod. 03**(9)

n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM5**(8) installati presso attività **cod. 02**(9)
n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM5**(8) installati presso attività **cod. 03**(9)

n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM6**(8) installati presso attività **cod. 02**(9)
n. _______(7) apparecchi di cui alla categoria **AM6**(8) installati presso attività **cod. 03**(9)

alla:

categoria **AM1**(8) installati presso attività **cod. 01**(9) (10)

categoria **AM2**(8) installati presso attività **cod. 01**(9) (10)

categoria **AM3**(8) installati presso attività **cod. 01**(9) (10)

categoria **AM4**(8) installati presso attività **cod. 01**(9) (10)

categoria **AM5**(8) installati presso attività **cod. 01**(9) (10)

categoria **AM6**(8) installati presso attività **cod. 01**(9) (10)

Data _____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese le sedi distaccate, sono evidenziati nel sito www.aams.it

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo degli apparecchi

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfetario determinato nel decreto è riportata in calce

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Barrare la casella interessata

(8) **CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO**

Categoria di appartenenza	*Collocazione tipologica*	*Imponibile forfetario*
AM1	**Biliardo** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	**€ 3.800,00**
AM2	**Elettrogrammofono** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	**€ 540,00**
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 510,00**
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 1.090,00**
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 520,00**
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari***	**€ 1.630,00**

10A03899

DECRETO 11 marzo 2010.

Determinazione, per l'anno 2009, dell'aliquota media da utilizzare per il calcolo del Prelievo unico erariale sugli apparecchi, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza).

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 39, commi 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalità di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008»;

Visto l'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto che «fermo quanto disposto dall'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;

Vista la nota prot. 201000308/002/AAM/U dell'8 marzo 2010, con la quale il partner tecnologico Sogei ha comunicato le risultanze della raccolta conseguita nell'anno 2009 per il settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro;

Considerato che in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari la raccolta complessiva delle somme giocate per l'anno solare 2009 risulta di € 25.200.283.816,00;

Considerato che giusto quanto disposto dal citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ammontare complessivo del Prelievo erariale unico dovuto dai singoli Concessionari di rete per l'anno solare 2009 è pari ad € 3.132.743.951,71;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla raccolta conseguita per l'anno 2009 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, il prelievo erariale unico è calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:

	Imponibile	Preu
Aliquota 12,6%	21.465.761.265,97	2.704.685.919,51
Aliquota 11,6%	3.219.864.190	373.504.246,03
Aliquota 10,6%	514.658.360	54.553.786,17
TOTALE	25.200.283.816	3.132.743.951,71

2. Ai fini applicativi, onde procedere alla determinazione del saldo conseguente ai versamenti già eseguiti dai concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, verrà considerata l'aliquota media pari al 12,43%, da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2009 da ciascun apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., percentuale definita quale rapporto tra il prelievo erariale unico da corrispondere e la base imponibile accertata per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 265

10A03898

DECRETO 24 marzo 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 35.931 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 183 giorni con scadenza 30 settembre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 marzo 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A03795

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2009.

Recepimento della direttiva 2009/25/CE della Commissione del 2 aprile 2009 che modifica la direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004, recepita con decreto 7 maggio 2004, per quanto riguarda le specifiche relative all'estenzione dell'utilizzo della sostanza attiva pyraclostrobin.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004, che ha iscritto diverse sostanze attive tra cui il pyraclostrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, che ha recepito la direttiva della Commissione 2004/30/CE del 10 marzo 2004 con l'iscrizione di diverse sostanze attive tra cui il pyraclostrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva pyraclostrobin è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio, sulla base della valutazione del solo campo d'impiego come fungicida mentre gli studi supplementari presentati dal Notificante allo Stato Membro Relatore consentono di utilizzare la sostanza attiva pyraclostrobin anche come fitoregolatore;

Considerato che lo Stato membro relatore in seguito alla valutazione effettuata ha concluso che tale estensione d'impiego non comporta rischi diversi rispetto a quelli già presi in considerazione dalle disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva in esame, durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato che la direttiva 2009/25/CE della Commissione del 2 aprile 2009 modifica la direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2009, recepita con decreto ministeriale 7 maggio 2004, per quanto concerne le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva pyraclostrobin;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/25/CE della Commissione del 2 aprile 2009 che modifica la direttiva 2004/30/CE e pertanto di dover modificare il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, per quanto concerne le disposizioni specifiche riguardante la destinazione d'uso della sostanza attiva pyraclostrobin;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva pyraclostrobin conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, è modificato, per la sola sostanza attiva pyraclostrobin conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 243

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 82 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
82	Pyraclostrobin N. CAS 175013- 18-0 N. CIPAC 657	methyl N-(2-{[1-(4-chlorop henyl)- 1H-pyr azol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate	975 g/kg L'impurezz a di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida o come fitoregolatore. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del pyraclostrobin, in particolare le relative appendici I e II, for-mulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particola re dei pesci, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazion e della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

10A03572
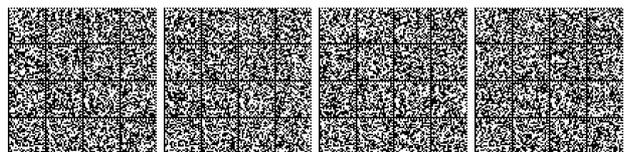
DECRETO 11 dicembre 2009.

Recepimento della rettifica alla direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativa all'inclusione di alcuni microrganismi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto 22 aprile 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la rettifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 111 del 5 maggio 2009, della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2009, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva 2008/113/CE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione di alcuni microrganismi;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

A pagina 10, nell'allegato del decreto ministeriale 22 aprile 2009, alla riga numero 213, colonna «Nome comune, numeri di identificazione» è apportata la seguente modifica:

anziché: «T 11»,

leggi: «T 25»;

a pagina 10, nell'allegato del decreto ministeriale 22 aprile 2009, alla riga numero 213, colonna « Disposizioni specifiche» è apportata la seguente modifica:

anziché: «T 11»,

leggi: «T 25».

La presente rettifica al decreto ministeriale del 22 aprile 2009, sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 148

10A03441

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2010.

Rinnovo del comitato tecnico-scientifico costituito a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante norme sugli interventi urgenti per l'economia;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 1997, con il quale è stato istituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo, a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 con il quale il Comitato tecnico-scientifico è stato integrato con un membro in rappresentanza dell'Associazione Bancaria Italiana;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la composizione del predetto Comitato è stata integrata con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con un rappresentante, rispettivamente, della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, e della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, appartenenti al Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004 con il quale s'è proceduto al rinnovo della durata del Comitato tecnico-scientifico fino alla scadenza del 29 luglio 2006;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito in legge dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, contenente disposizioni urgenti in materia di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico con l'accorpamento in esso del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2007, che ha riordinato la composizione del Comitato integrandola con un rappresentante del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e ne ha rinnovato la durata fino alla scadenza del 26 marzo 2009;

Considerato che il Comitato è nominato per due anni, rinnovabili una sola volta;

Rilevato che, decorso tale termine, occorre procedere al rinnovo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, che ha riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico su base dipartimentale;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che i citati cambiamenti degli assetti organizzativi richiedono di ridefinire la composizione del Comitato, sostituendo i rappresentanti delle soppresse direzioni generali con i rappresentanti dei Dipartimenti;

Riscontrato che, a seguito della riorganizzazione, la direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali è inquadrata nel Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Comitato tecnico-scientifico, a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività produttive, è costituito come segue:

un rappresentante della Banca d'Italia;

un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Statistica;

un rappresentante dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana;

un rappresentante dell'Istituto per la Promozione Industriale;

un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

un rappresentante del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione;

un rappresentante del Dipartimento per l'Energia;

un rappresentante del Dipartimento per le Comunicazioni.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore della direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e può essere integrato da esperti in materie economiche e statistiche.

I membri durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A03435

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2010.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario, alla data del 26 luglio 1993, in combinazione con sostanze attive note iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, e successive modifiche, dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto, contenenti le sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993, famoxadone, fenamidone, iodosulfuron, iprovalicarb, isoxaflutole, metalaxil-m, oxadiargyl, in combinazione con le sostanze attive note aclonifen, cimoxanil, clorotalonil, fenoxaprop-p, fludioxonil, folpet, fosetil, mancozeb, rame;

Visti il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di attuazione della direttiva 2002/64/CE, il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/68/CE, il decreto ministeriale 6 febbraio 2004 di attuazione della direttiva 2003/84/CE, il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 di attuazione della direttiva 2002/48/CE successivamente modificata con decisione 2009/685/CE, il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/68/CE, il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di attuazione della direttiva 2002/64/CE, il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di attuazione della direttiva 2003/23/CE, concernenti l'iscrizione nell'allegato I nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 rispettivamente delle sostanze attive nuove famoxadone, fenamidone, iodosulfuron, iprovalicarb, isoxaflutole, metalaxil-m, oxadiargyl;

Visti il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di attuazione della direttiva 2008/116/CE, il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di attuazione della direttiva 2008/125/CE successivamente modificata con direttiva 2009/146/CE attualmente in corso di recepimento, il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di attuazione della direttiva 2005/53/CE, il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di attuazione della direttiva 2008/66/CE, il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di attuazione della direttiva 2007/76/CE, il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di attuazione della direttiva 2007/5/CE successivamente modificata con decisione 2008/782/CE, il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2006/64/CE, il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di attuazione della direttiva 2005/72/CE, il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di attuazione della direttiva 2009/37/CE, concernenti l'iscrizione nel sopra citato allegato I rispettivamente delle sostanze attive note aclonifen, cimoxanil, clorotalonil, fenoxaprop-p, fludioxonil, folpet, fosetil, mancozeb, rame;

Considerato che i prodotti in questione hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste in relazione all'accertamento della conformità alle condizioni riguardanti le sostanze attive nuove;

Considerato che qualora un prodotto contenga in associazione due o più sostanze attive, nuove e/o note, lo stesso costituisce oggetto di riesame in merito alle specifiche condizioni di autorizzazione, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI di tale decreto, solo successivamente all'iscrizione nel sopra citato allegato I di tutte le sostanze attive componenti con modalità e tempi stabiliti dalla direttiva di iscrizione, e relativo decreto di attuazione, della sostanza attiva da ultimo iscritta;

Considerato che le sostanze attive note presenti nei prodotti fitosanitari di cui trattasi sono state iscritte nel sopra citato allegato I successivamente alle sostanze attive nuove in miscela e che è attualmente in corso la procedura di riesame di tali prodotti, anche attraverso convenzioni stipulate con istituti scientifici e università, secondo i termini stabiliti dalla direttiva di iscrizione, e relativo decreto di attuazione, della sostanza attiva nota componente da ultimo iscritta;

Considerato che ulteriori prodotti fitosanitari con analoga composizione in sostanze attive note, per i quali sono altresì in corso le verifiche e valutazioni tecniche previste dalle sopra citate direttive, e relativi decreti di attuazione, sono stati prorogati al 31 dicembre 2010 con decreto 31 luglio 2009;

Ritenuto di procedere alla proroga fino al 31 dicembre 2010 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi al fine di consentire la prosecuzione della suddetta procedura di riesame uniformandone, al tempo stesso, il termine di scadenza con quello delle autorizzazioni relative ai prodotti con analoga composizione in sostanze attive note di cui al sopra citato decreto 31 luglio 2009;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati con decreti ai numeri ivi riportati.

Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti stabiliti dai decreti d'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti, ed i provvedimenti amministrativi conseguenti, secondo le modalità e nei termini previsti da tali decreti.

È fatto salvo, inoltre, ogni adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche e ad ogni altra eventuale disposizione riguardante le sostanze attive componenti.

Prodotto fitosanitario	N° registr.	Impresa	Composizione in sostanza/e attiva/e		
			sostanza attiva nuova	sostanza attiva nota	sostanza attiva nota
EDITOR PRO	10611	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA.	FAMOXADONE	CIMOXANIL	
EQUATION CONTACT	10120	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA.	FAMOXADONE	MANCOZEB	
EQUATION PRO	10119	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA	FAMOXADONE	CIMOXANIL	
EQUATION R	11342	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA.	FAMOXADONE	RAME	
SOLUTION DISPERSS	11172	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	FAMOXADONE	RAME	CIMOXANIL
ELICIO	11885	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	FENAMIDONE	FOSETIL	
ORACLE	11884	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	FENAMIDONE	RAME	
R6 ERRESEI UTILIS	12137	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	FENAMIDONE	RAME	
R6 ERRESEI VERITAS	12136	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	FENAMIDONE	FOSETIL	
SWOON DUO	14461	BAYER CROPSCIENCE S.R.L	FENAMIDONE	FOSETIL	
CURIT LINEA ELECTIS	11883	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	FENAMIDONE IPROVALICARB		FOSETIL
MELODI TREVI	14792	BAYER CROPSCIENCE S.R.L	FENAMIDONE IPROVALICARB		FOSETIL
R6 ERRESEI TREVI	12138	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	FENAMIDONE IPROVALICARB		FOSETIL
HUSSAR OF	11061	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	IODOSULFURON	MEFENPIR (antidoto agronomico)	FENOXAPROP-P
PUMA GOLD	13358	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	IODOSULFURON	MEFENPIR (antidoto agronomico)	FENOXAPROP-P
MELODY CARE	11402	BAYER CROPSCIENCE S.R.L..	IPROVALICARB	FOLPET	
MELODY COMPACT	11403	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	IPROVALICARB	RAME	
MELODY MED	11436	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	IPROVALICARB	MANCOZEB	
POSITRON R	13057	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	IPROVALICARB	RAME	
POSITRON M	13056	BAYER CROPSCIENCE S.R.L..	IPROVALICARB	MANCOZEB	
MELODY TRIO	11437	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	IPROVALICARB	MANCOZEB	FOSETIL
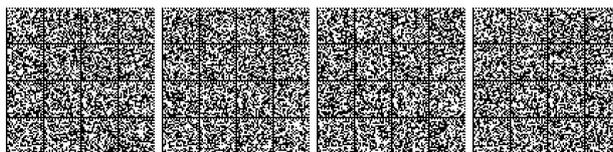
MERLIN COMBI	9279	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	ISOXAFLUTOLE	ACLONIFEN	
CELEST XL	10110	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	FLUDIOXONIL	
EUCRIT PLUS F	11857	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	FOLPET	
EUCRIT PLUS R	11856	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	RAME	
FLARE GOLD COMBI	10302	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	FOLPET	
FLARE GOLD MZ	10301	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	MANCOZEB	
FLARE GOLD R	10300	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	RAME	
FOLIO GOLD 537,5 SC	11653	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	CLOROTALONIL	
MEXIL ORO MZ	11636	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	MANCOZEB	
MEXIL ORO R	11858	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	RAME	
MEXIL ORO R WP	12363	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	RAME	
MIDAURIL MZ	10628	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	MANCOZEB	
PUNTIL MZ	14085	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	MANCOZEB	
PUNTIL R	14084	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	RAME	
RIDOMIL GOLD COMBI	10106	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	FOLPET	
RIDOMIL GOLD COMBI PB	10626	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	FOLPET	
RIDOMIL GOLD	10108	SYNGENTA CROP	METALAXIL-M	MANCOZEB	
MZ		PROTECTION S.P.A.			
RIDOMIL GOLD R	10107	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	METALAXIL-M	RAME	
CHALLENGE COMBI	10325	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	OXADIARGYL	ACLONIFEN	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 9 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A03573

DECRETO 25 febbraio 2010.

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i decreti di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto contenenti, da sole o in associazione, le sostanze attive clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 ed iscritte in allegato I del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 successivamente all'autorizzazione del relativo prodotto fitosanitario;

Visti i decreti di modifica successiva delle autorizzazioni di cui trattasi ed ulteriori decreti correlati tra cui il decreto 14 settembre 2009 concernente «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil»;

Visto il decreto 17 febbraio 2005, di attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004, concernente l'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva thiacloprid fino al 31 dicembre 2014;

Visto il decreto 10 novembre 2006, di attuazione della direttiva 2006/41/CE della Commissione del 7 luglio 2006, concernente l'iscrizione nel sopra citato allegato I della sostanza attiva clothianidin fino al 31 luglio 2016;

Visto il decreto 29 maggio 2007, di attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, concernente l'iscrizione nel sopra citato allegato I delle sostanze attive metrafenone, spinosad e thiamethoxam fino al 31 gennaio 2017;

Considerato che i prodotti in questione hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste in relazione all'accertamento della conformità alle condizioni riguardanti le sostanze attive sopraindicate e, ove pertinente, degli ulteriori requisiti di cui alla parte A delle disposizioni specifiche riportate nell'allegato dei suddetti decreti;

Considerato che la sostanza attiva beta-cyfluthrin, contenuta nel prodotto fitosanitario Poncho Beta in miscela con la sostanza attiva clothianidin, è stata iscritta nel sopra citato allegato I con decreto 20 giugno 2003, di attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, precedente all'autorizzazione del prodotto in questione e che, pertanto, in tale autorizzazione si è tenuto conto delle disposizioni e dei requisiti di cui al suddetto decreto del 20 giugno 2003;

Considerato, inoltre, che è attualmente in corso il riesame delle specifiche condizioni di autorizzazione dei prodotti in questione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto, tenendo conto delle conclusioni del rapporto di valutazione delle sostanze attive componenti adottato dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e delle ulteriori condizioni di cui alle disposizioni specifiche, parte B ove pertinente, riportate nell'allegato dei suddetti decreti;
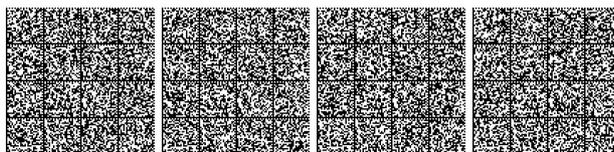
Ritenuto di dover procedere ad una proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione di almeno 12 mesi, a far data dal presente decreto, al fine di consentire la conclusione del suddetto riesame assicurando, nel contempo, la legittima continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Decreta:

È prorogata di dodici mesi, a far data dal presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari elencati nella sottostante tabella, registrati con decreti ai numeri ivi riportati, alle condizioni stabilite dai relativi decreti di autorizzazione, successive modifiche e ulteriori decreti correlati tra cui il decreto 14 settembre 2009 concernente «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil».

Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e gli eventuali adeguamenti delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti in applicazione delle disposizioni di cui alle direttive di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti.

È fatto salvo, inoltre, ogni adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche e ad ogni altra eventuale disposizione riguardante le sostanze attive componenti.

Prodotto fitosanitario	N. registrazione	Impresa	Composizione in sostanza attiva
Poncho Bianco	12204	Bayer Cropscience S.r.l.	Clothianidin
Poncho Beta	12874	Bayer Cropscience S.r.l	Clothianidin Beta-Cyfluthrin
Vivando	13698	Basf Italia S.p.a.	Metrafenone
Laser	11693	Dow Agrosciences B.V.	Spinosad
Conserve SC	11694	Dow Agrosciences B.V.	Spinosad
Spintor	12654	Dow Agrosciences Italia	Spinosad
Success	12020	Dow Agrosciences B.V.	Spinosad
Calypso	11596	Bayer Cropscience S.r.l.	Thiacloprid
Cruiser 70 WS BN	11598	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Cruiser 350 FS	11600	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Thiamethoxam
Actara 25 WG	11614	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Thiamethoxam
Capcadis	13498	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Thiamethoxam
Cruiser 70 WS	11599	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Thiamethoxam

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A03437

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Casallo Alegria Mirssa Janneth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferi-

mento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Casallo Alegria Mirssa Janneth ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Nacional de Huancavelica di Huancavelica (Perù) dalla sig.ra Casallo Alegria Mirssa Janneth, nata a Junin (Perù) il giorno 8 dicembre 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Casallo Alegria Mirssa Janneth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03433

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Loayza Chahuayo Anahi Karol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Loayza Chahuayo Anahi Karol ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Perù) dalla sig.ra Loayza Chahuayo Anahi Karol, nata a Cusco (Perù) il giorno 7 luglio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Loayza Chahuayo Anahi Karol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03434

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Meza Champi Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Meza Champi Karin ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Perù) dalla sig.ra Meza Champi Karin, nata a Cusco (Perù) il giorno 2 gennaio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Meza Champi Karin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,

che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03553

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach», in S. Michele all'Adige, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige» con sede legale in via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 39023 del 10 marzo 2005;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 20-21 ottobre 2008 presso il Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige – Fondazione Edmund Mach (Trento)»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 6 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach» con sede legale in via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

persistenza d'azione dei fitofarmaci;

attività d'azione dei fitoregolatori.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

apicoltura;

fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 20-21 ottobre 2008.

2. Il Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

10A03554

DECRETO 25 febbraio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 17 luglio 2007 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 22 febbraio 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 1183/09 del 30 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano»;

Considerato che l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 1183/09 del 30 novembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 17 luglio 2007, all'organismo denominato «Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Formaggio di Fossa di Sogliano» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) n. 1183/09 del 30 novembre 2009.
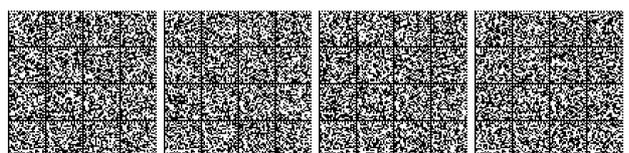
Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.A.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A03442

DECRETO 26 febbraio 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ratificando le determinazioni assunte nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varietà di specie agrarie, delle varietà indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà sotto elencate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11757	Trifoglio incarnato	Camauro	Carneau S.A.
11814	Veccia	Adonis	Pro.Se.Me. S.r.l.
11815	Veccia	Cristina	Pro.Se.Me. S.r.l.
11812	Veccia	Veronica	Pro.Se.Me. S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03436
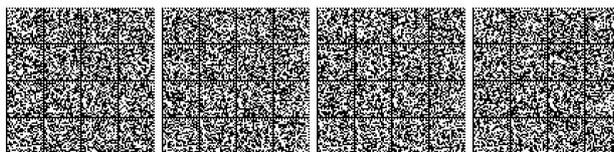
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Stelvio o Stilfser».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Stelvio o Stilfser»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2007, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano, 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Stelvio o Stilfser»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n.148/2007 del 15 febbraio 2007;

Considerato che il Konsortium Stilfser Kase, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Stelvio o Stilfser» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 maggio 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord est Qualità – INEQ» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità – INEQ» con decreto 9 maggio 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Stelvio o Stilfser», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 9 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A03443
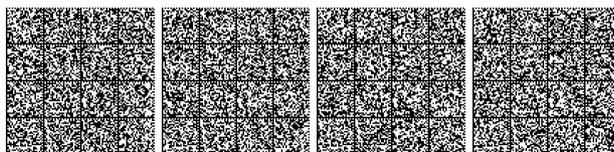
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Simona Gravina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Simona Gravina;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università della Calabria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «laurea in lingue e letterature straniere» rilasciato dall'Università della Calabria nel 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Professional Graduate Diploma in Education (Secondary)» conseguito nel 2005 per l'inglese e lo spagnolo presso l'Università dello Srathclyde in Glasgow; «Certificate of Full Registration - Secondary Education in Spanish» conseguito nel 2006 presso General Teaching Council for Scotland,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Simona Gravina, nata a Paola (Cosenza) il 12 aprile 1978, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03438
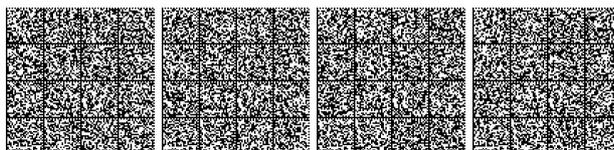
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Intanza» (vaccino influenzale). (Determinazione/C n. 357/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INTANZA (vaccino influenzale) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con decisione del 24/02/2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/505/001 9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 1 siringa preriempita
EU/1/08/505/002 9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 10 siringhe preriempite
EU/1/08/505/003 9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 20 siringhe preriempite
EU/1/08/505/004 15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 1 siringa preriempita
EU/1/08/505/005 15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 10 siringhe preriempite
EU/1/08/505/006 15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 20 siringhe preriempite

Titolare A.I.C.:
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
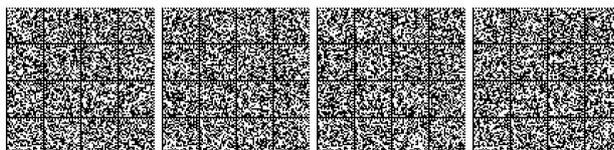
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

VISTO l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”;

VISTO l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l’attuazione della direttiva 2000/38/CE e l’introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta dell’11 febbraio 2010 ;

VISTA la deliberazione n 3 del 3 marzo 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
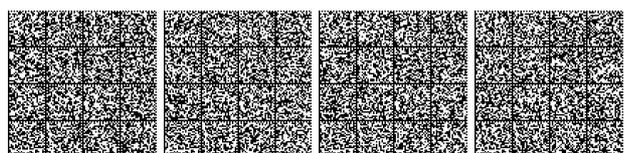
DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale INTANZA (vaccino influenzale) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 1 siringa preriempita
AIC N. 039425018/E (in base 10) 15M4ZU (in base 32)

Confezione
9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 10 siringhe preriempite
AIC N. 039425020/E (in base 10) 15M4ZW (in base 32)

Confezione
9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 20 siringhe preriempite
AIC N. 039425032/E (in base 10) 15MM508 (in base 32)

Confezione
15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 1 siringa preriempita
AIC N. 039425044/E (in base 10) 15M50N (in base 32)

Confezione
15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 10 siringhe preriempite
AIC N. 039425057/E (in base 10) 15M511 (in base 32)

Confezione
15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 20 siringhe preriempite
AIC N. 039425069/E (in base 10) 15M51F (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Formulazione INTANZA 9 microgrammi di emoagglutinina/ceppo: Profilassi dell'influenza negli adulti di età fino ai 59 anni, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate. Formulazione INTANZA 15 microgrammi di emoagglutinina/ceppo: Profilassi dell'influenza nei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate. L'impiego di INTANZA deve basarsi sulle raccomandazioni ufficiali.
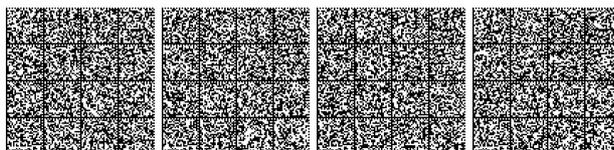
ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale INTANZA (vaccino influenzale) è classificata come segue:

Confezione
9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 1 siringa preriempita
AIC N. 039425018/E (in base 10) 15M4ZU (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,99
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,54

Confezione
9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 10 siringhe preriempite
AIC N. 039425020/E (in base 10) 15M4ZW (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 69,90
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 115,36

Confezione
9 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 20 siringhe preriempite
AIC N. 039425032/E (in base 10) 15MM508 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 139,80
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 230,73

Confezione
15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 1 siringa preriempita
AIC N. 039425044/E (in base 10) 15M50N (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,99
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,54
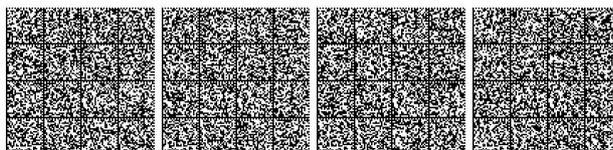
Confezione
15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 10 siringhe preriempite
AIC N. 039425057/E (in base 10) 15M511 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 69,90
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 115,36

Confezione
15 microgrammi/ceppo – sospensione iniettabile – uso intradermico – siringa preriempita (vetro) - 0,1 ml 20 siringhe preriempite
AIC N. 039425069/E (in base 10) 15M51F (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 139,80
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 230,73

Validità:
24 mesi

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INTANZA (vaccino influenzale) è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

ART. 4
(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: RASI

10A03548
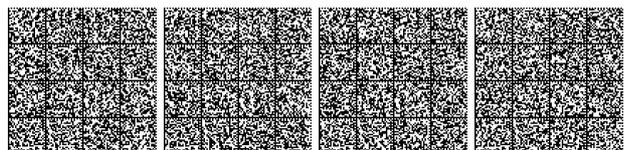
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti smarriti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno ditito al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2353604	000	029
2436113	000	029
2515167	000	029
2515168	000	029
2526261	000	029
2526290	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MAGICO NATALE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1314135	000	014
1392908	000	014
1392921	000	014
1412592	000	014
1447945	000	014
1457211	000	014
1475851	000	014
1505766	000	014
1506176	000	014
1506177	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
44341	000	029
548007	000	029
594984	000	029
635188	000	029
635202	000	029
653515	000	029
708223	000	029
708224	000	029
798561	000	029
798562	000	029
798563	000	029
798564	000	029
798565	000	029
798566	000	029
798573	000	029
798574	000	029
798575	000	029
798576	000	029
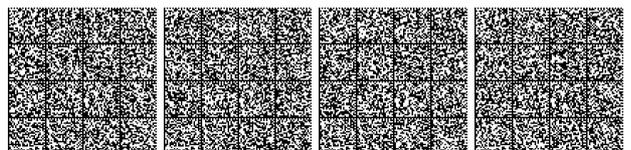
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6942063	000	029
6967619	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2499515	000	059
3331394	000	059
3331395	000	059
3737416	000	059
3811447	000	059
3816728	000	059
3877834	000	059
3976551	000	059
4007116	000	059
4007117	000	059
4007118	000	059
4007119	000	059
4007120	000	059
4007121	000	059
4007122	000	059
4007123	000	059
4007130	000	059
4007131	000	059
4007132	000	059
4007133	000	059
4007134	000	059
4007135	000	059
4007136	000	059
4029477	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4958572	000	059
4958573	000	059
5404004	000	059
5460628	000	059
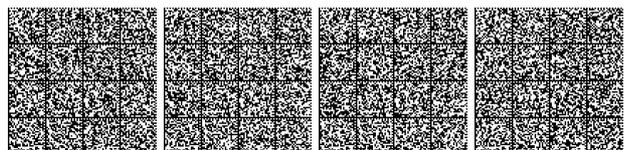
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
7063	000	149
7064	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2224773	000	099
2250270	000	099
2258143	000	099
2258144	000	099
2258145	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
918844	000	099
939577	000	099
958179	000	099
958580	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
968335	000	149
968336	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
404137	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1956966	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1054531	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5927317	000	299
5927318	000	299
5940689	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1279096	000	299

10A03773
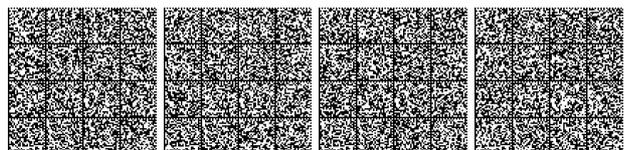
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «San Severo»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Vini a DOC San Severo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «San Severo»;

Visto la nota della Regione Puglia n. 155 del 17 giugno 2009;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “SAN SEVERO”

Articolo 1.
Denominazione dei Vini

La denominazione di origine controllata “San Severo”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti:
San Severo Bianco (anche frizzante e spumante)
San Severo Bombino bianco (anche frizzante e spumante)
San Severo Malvasia bianca di Candia
San Severo Falanghina
San Severo Trebbiano bianco
San Severo Rosso (anche novello e riserva)
San Severo Rosato (anche frizzante)
San Severo Merlot (anche rosato)
San Severo Uva di Troia o Nero di Troia (anche rosato e riserva)
San Severo Sangiovese (anche rosato)

Articolo 2.
Vitigni ammessi

I vini a Denominazione di origine controllata “San Severo” devono essere ottenuti da vigneti che nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
“San Severo” Bianco:
Bombino bianco al 40%-60%
Trebbiano bianco fino al 40%-60%
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Bombino bianco:
Bombino minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Malvasia bianca di Candia:
Malvasia bianca di Candia minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Trebbiano bianco:
Trebbiano bianco minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
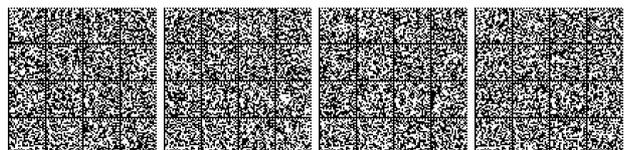
"San Severo" Falanghina:
Falanghina minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

"San Severo" Rosso e Rosato:
Montepulciano minimo 70%
Sangiovese massimo 30%.
Possono concorrere anche le uve ottenute dai vigneti di Uva di Troia, Merlot e Malvasia Nera ed altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale ed idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%.

"San Severo" Merlot (anche rosato):
Merlot minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

"San Severo" Uva di Troia (o Nero di Troia):
Uva di Troia (o Nero di Troia) minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

"San Severo" Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione

I vini San Severo bianco, rosato e rosso, devono essere prodotti nella zona di produzione in cui rientra il territorio già delimitato con D.M. 29 marzo 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'otto aprile 1932, n. 82, e comprende per intero i territori dei comuni di San Severo (comprese le due frazioni denominate Salsola e Vulganello del comune di San Severo ricadenti in territorio di Foggia), Torremaggiore (compresa la frazione di Castelnuovo della Daunia, Masseria Monachelle, inclusa nel territorio di Torremaggiore), San Paolo di Civitate e parte dei territori dei comuni di Apricena, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall'estremo nord in agro di Lesina (caposaldo) segue la strada di bonifica n. 7 San severo-Torre Fortore sino ad innestarsi sulla Provinciale Ripalta-Lesina, entra in agro di Poggio Imperiale, segue il canale La fara risalendo fino alla ferrovia Bologna – Otranto. Segue il tracciato di detta ferrovia fino alla località Coppa franceschiello, costeggia il confine degli agri di Apricena, Poggio Imperiale deviando sul confine degli agri di San Paolo di Civitate-Apricena costeggiando la strada di bonifica n.7 San Severo- Torre fortore fino all'incrocio della strada provinciale Serracapriola – Apricena. Costeggia poi detta strada sino all'abitato di Apricena, s'innesta sulla strada Statale 89 seguendola fino al km 17.
Devia quindi sulla pista a fondo naturale S. Nicandro – Foggia sino ad incrociare la strada di bonifica Apricena –Stazione di S. Marco in Lamis seguendola sino allo scalo ferroviario, segue per un tratto la ferrovia garganica San Severo - Rodi Garganico e devia costeggiando il confine degli agri San Severo – Apricena.
Entra poi in agro di Rignano Garganico seguendo la strada di bonifica pedegarganica sino all'incrocio dei torrenti Candelabro – Triolo. Risale quest'ultimo torrente sino all'incrocio della strada di bonifica n.23, sino ad incrociare la Rignano – scalo ferroviario, sino al confine degli agri
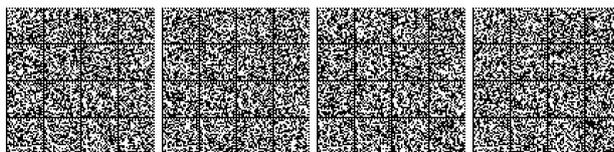
San Severo – Rignano, segue i citati confini proseguendo con quelli di Foggia e sino all'incrocio degli agri San severo- Lucera. Devia sul confine dell'agro di Lucera-Foggia sino a congiungersi sulla strada di bonifica n. 11, la segue in agro di Lucera sino alle località Grotticella-petrilli, s'immette su una pista a fondo naturale sino al torrente Salsola, lo costeggia sino ad incrociare la strada di bonifica n.9, la segue sino al bivio della strada di bonifica n. 13 e la segue sino ad incrociare la strada di bonifica n.5.
Segue detta strada sino ad incrociare i confini dell'agro di Torremaggiore. Costeggia i confini degli agri di Torremaggiore-Lucera-Castelnuovo-Casalvecchio-Serracapriola, sino al confine dell'agro di San Paolo di Civitate.
Da qui segue il confine degli agri di Serracapriola-Lesina sino alla località Coppa delle Rose, incrocia la strada di bonifica n.33 in agro di Lesina e la segue sino alla borgata di Ripalta.
Segue la strada Ripalta – stazione sino alla contrada San Colombo, segue una strada vicinale sino alla ferrovia Bologna- Otranto, la segue sino al canale Pontone percorrendolo sino all'incrocio con la strada di bonifica n.7 San Severo- Torre Fortore.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "San Severo" devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere le seguenti quantità minime di ceppi per ettaro: Tendone 1600 e 3000 per gli altri sistemi di allevamento.
Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata San Severo, di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

Vino	Resa uva/Ha
San Severo Bianco	t 16,5
San Severo Rosso	t 16
San Severo Bianco con menzione di vitigno	t 14,5
San Severo Rosso con menzione di vitigno	t 14
San Severo Rosso Riserva	t 12
San Severo Rosso Riserva con menzione di vitigno	t 12

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata San Severo
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto;
La Regione Puglia, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
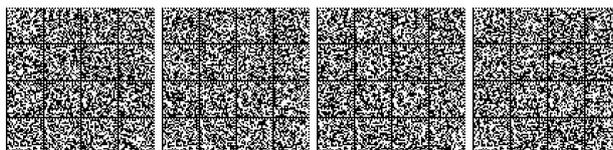
Articolo 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, quelle di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione. L'elaborazione dei vini spumanti deve avvenire nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Foggia.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata San Severo i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

Vino	% Vol.
San Severo Bianco	10,5
San Severo Bianco spumante	9,0
San Severo Bianco frizzante	9,5
San Severo Bombino bianco Spumante	9,0
San Severo bianco con menzione di vitigno	10,5
San Severo Rosso (anche rosato e novello)	11,0
San Severo Rosso Riserva	12,0
San Severo Rosato Frizzante	9,5
San Severo Merlot (anche rosato)	11,0
San Severo Uva di Troia o Nero di Troia (anche rosato)	11,0
San Severo Uva di Troia o Nero di Troia riserva	12,0
San Severo Sangiovese (anche rosato)	11,0

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata San Severo Rosso Riserva e San Severo Rosso Riserva con la specifica di vitigno non può avvenire prima di 18 mesi a partire dal 1°dicembre dell'anno di raccolta delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini San Severo è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.
Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata San Severo è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "San Severo", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"San Severo" bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: gradevole, fruttato, leggermente vinoso
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" bianco Frizzante:
- colore: paglierino tenue
- odore: gradevole, fruttato
- sapore: secco, fresco
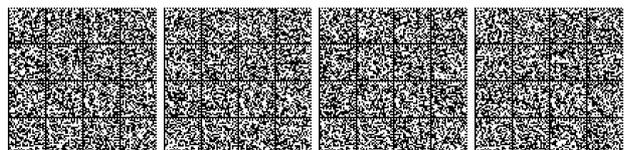
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l

"San Severo" bianco Spumante:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l
- spuma: fine e persistente

"San Severo" Bombino bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 10,50% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" Bombino bianco Frizzante:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: secco, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l

"San Severo" Bombino bianco Spumante:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l
- spuma: fine e persistente

"San Severo" Malvasia Bianca di Candia:
- colore: giallo più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, con sentori aromatici
- sapore: asciutto, fresco, gradevole ed aromatico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"San Severo" Falanghina:
- colore: giallo più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, con sentori di fruttato
- sapore: asciutto, fresco, gradevole
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"San Severo" Trebbiano bianco:
- colore: paglierino
- odore: vinoso, con profumo delicato
- sapore: asciutto, fresco, armonico, sapido
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" rosso:
- colore: rosso rubino che tende al granato con l'invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo gradevole caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"San Severo" Novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso
- odore: intenso, gradevole, caratteristico
- sapore: armonico, caratteristico, rotondo
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l
- acidità totale minima: 5,0 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"San Severo" Rosso Riserva:
- colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l'invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo gradevole caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 12,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l

"San Severo" rosato:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: delicato vinoso, caratteristico, talvolta fruttato
- sapore: asciutto, armonico, gradevole
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" rosato Frizzante:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: delicato vinoso, caratteristico, talvolta fruttato
- sapore: secco, armonico, gradevole
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l
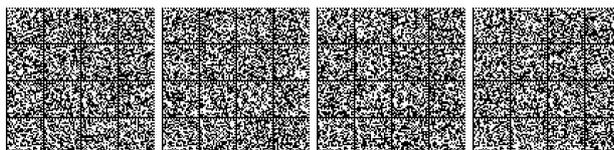
"San Severo" Merlot:
- colore: rosso rubino che tende al granato con l'invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo fruttato caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"San Severo" Merlot Rosato:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: vinoso, con profumo fruttato caratteristico
- sapore: asciutto, sapido, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" Sangiovese:
- colore: rosso rubino che tende al granato con l'invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo gradevole caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, poco tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"San Severo" Sangiovese Rosato:
- colore: rosso rubino talora con riflessi violacei
- odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato
- sapore: asciutto, armonico, poco tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" Uva di Troia o Nero di Troia:
- colore: da rosso rubino al granato
- odore: gradevole, caratteristico
- sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol.
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"San Severo" Uva di Troia Rosato:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: gradevole, caratteristico
- sapore: vinoso, asciutto, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" Uva di Troia Riserva:
- colore: da rosso rubino al granato
- odore: gradevole, caratteristico
- sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 12,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i l imiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata San Severo è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie contenenti il vino San Severo, può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione Riserva.

Articolo 8.
Confezionamento

Per i vini San Severo bianco ed il San Severo è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri.
Per l'immissione al consumo del vino, San Severo Riserva, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3.

10A03551

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Pensa».

Con la determinazione n. aRM - 4/2010-3018 del 3 marzo 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pensa Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Lattulosio Pensa.

Confezione A.I.C. n. 034026017.

Descrizione: «3 g Granulato per soluzione orale» 30 bustine.

10A03774

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silkis»

Con la determinazione n. aRM - 3/2010-7073 del 02/03/2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SILKIS.

Confezione A.I.C. n. 035765015.

Descrizione: 1 tubo al da 10 g di pomata.

10A03775

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1575/2010 del 16 febbraio 2010, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Mylan Generics».

Nell'estratto della determinazione n. 1575/2010 del 16 febbraio 2010 relativa al medicinale per uso umano PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2010 - serie generale - n. 53 - supplemento ordinario n. 44 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale, leggasi indicazione terapeutiche: «Perindoprile e Indapamide Mylan Generics» 2 mg/0,625 mg: ipertensione essenziale.

«Perindopril e Indapamide Mylan Generics» 4 mg/1,25 mg: Ipertensione essenziale. «Perindopril e Indapamide Mylan Generics» 4 mg/1,25 mg compresse è indicato per quei pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con il perindopril da solo.

10A03549

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 740 del 18 dicembre 2007, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 740/2007 del 18 dicembre 2007 relativa al medicinale per uso umano RISPERIDONE RATIOPHARM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2007 - serie generale - n. 302, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: estratto determinazione n. 739 del 18 dicembre 2007, leggasi: estratto determinazione n. 740 del 18 dicembre 2007; dove è scritto: Confezione 2 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037092196/M (in base 10) 13CYY4 (in base 32), leggasi: Confezione 2 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC N. 037092196/M (in base 10) 13CYV4 (in base 32);

dove è scritto:

Produzione:

Actavis hf, Karnesbraut 108, IS-200 Kopavogur Islanda;

Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS 200 Hafnarfjorudr Islanda;

Rilascio dei lotti:

Hoechst Biotika spol s.r.o.. Sklabinskà 30 03680 Martin (Repubblica Slovacca);

Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 89143 Blaubeuren Germania;

Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS 200 Hafnarfjorudr Islanda;

leggasi:

Produzione:

Actavis hf, Karnesbraut 108, IS-200 Kopavogur (Islanda);

Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS 200 Hafnarfjordur (Islanda).

Rilascio dei lotti:

Hoechst Biotika spol s.r.o.. Sklabinskà 30, 03680 Martin (Repubblica Slovacca);

Merckle GmbH, Ludwig Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren (Germania);

Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS 200 Hafnarfjordur (Islanda).

10A03550
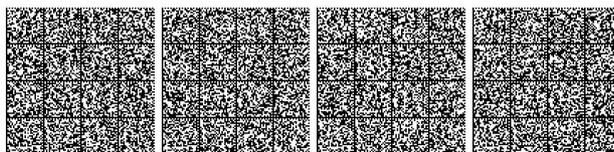
REGIONE PUGLIA

Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 aprile 2008 di approvazione definitiva del PRG del Comune di Apricena

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 459 del 23 febbraio 2010 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto dell'avvenuto errore grafico relativo all'ambito territoriale classificato «Zona C1 - Piano di lottizzazione pre-vigente» e di conseguenza ha rettificato la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 aprile 2008 di approvazione definitiva del PRG del comune di Apricena (Foggia) nei termini prospettati dallo stesso comune.

10A03439

Interpretazione ed applicazione dell'articolo 17.3 delle N.T.A. di P.R.G. relativo alle zone omogenee «B2/tu» nel comune di Cerignola

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 462 del 23 febbraio 2010 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto di quanto stabilito dal comune di Cerignola, ad esito della Conferenza di servizi comune - Regione del 12 ottobre 2009, con delibera del sub Commissario straordinario n. 133 del 30 ottobre 2009, in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 17.3 delle N.T.A. di P.R.G. relativo alle zone omogenee «B2/tu».

10A03440

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-071) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
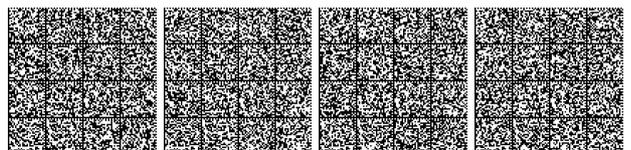
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.